

PREFAZIONE

LUIGI SABBARESE – ELIAS FRANK

È dottrina ormai indiscussa che la Chiesa ha facoltà di sciogliere, a determinate condizioni che la normativa ecclesiastica ha perfezionato, il vincolo sia dei matrimoni naturali sia di quelli sacramentali, eccetto quei matrimoni che siano stati consumati dopo il battesimo di entrambe le parti.

In quanto la Chiesa è depositaria del diritto naturale, essa può dispensare dalla legge dell'indissolubilità che, come è noto, fa parte dei cosiddetti precetti secondari, quelli cioè la cui osservanza è richiesta per permettere una efficace attuazione dei principi generali che reggono l'ordine voluto da Dio e che sono denominati precetti primari.

La facoltà di dispensa dalla legge dell'indissolubilità fa parte della pienezza di potestà che Cristo ha affidato alla sua Chiesa e che è riservata al Romano Pontefice. La consolidata prassi della Chiesa in merito ha sempre ritenuto che il soggetto attivo di tale potestà è il Romano Pontefice, il quale, in linea di principio, può partecipare ad altri il suo potere vicario, ma, in linea pratica, ciò non avviene per motivi di opportunità.

Non sono mancate richieste volte ad ampliare almeno ai Vescovi la facoltà oggi riservata al Romano Pontefice, sia nelle dispensa da matrimoni rati e non consumati sia da matrimoni naturali in favore della fede. Tali richieste sono giunte per lo più da Vescovi o equiparati ad essi dimoranti nelle Chiese dei cosiddetti territori di missione, i quali argomentano che la dispensa in favore della fede, riservata al Romano Pontefice, può essere concessa anche dal Vescovo, specie quando i casi da trattare sono numerosi e i rapporti con la Sede Romana sono difficili o impossibili. La posizione della Congregazione per la Dottrina della Fede ha ribadito i motivi di opportunità della riserva di tale facoltà, considerati anche gli abusi che si sono verificati presso alcune curie diocesane, quando, in circostanze del tutto speciali, tale facoltà è stata concessa agli Ordinari di qualche territorio di missione.

La finalità dello scioglimento dei matrimoni naturali non sacramentali è il *favor fidei* e la *salus animarum*. Secondo una precisazione della Congregazione per la Dottrina della Fede il favore della fede e la salvezza delle anime si possono ottenere non solo per la parte oratrice che si fa battezzare, ma la grazia dello scioglimento può arrecare benefici spirituali anche alle parti, ai figli e alla comunità ecclesiale dalla celebrazione di un nuovo matrimonio canonico o dalla convalidazione di un vincolo invalido.

La Chiesa sin dall'epoca apostolica ha messo in atto la potestà di dispensare in favore della fede, secondo le indicazioni di Paolo in *1 Cor* 7, 12-15. Col passare del tempo, si è reso necessario ampliare e aggiornare, specie nei territori di missione, il privilegio paolino alle nuove situazioni che creavano nuove esigenze spirituali. Le Costituzioni pontificie del sec. XVI rappresentano un significativo esempio di esercizio di potestà vicaria del Romano Pontefice, per situazioni legate allo specifico contesto missionario; gli Autori hanno riconosciuto nell'esercizio di questa potestà vicaria una estensione del privilegio paolino, estensione confluita poi nel CIC/17, e quindi applicabile dovunque in tutta la Chiesa. Oggi queste norme sono attuali non solo per i territori di missione ma per l'intera Chiesa in ogni luogo (CIC, cann. 1148-1149; CCEO, cann. 859-860).

Il crescente fenomeno della mobilità, con l'incontro di popoli di culture e religioni diverse, ma anche la diffusa secolarizzazione nei territori di antica cristianità hanno prospettato nuove ipotesi di scioglimento in favore della fede. Perciò si è reso necessario aggiornare continuamente la normativa in merito. La Chiesa lo ha fatto nel 1934, nel 1973 e ultimamente nel 2001.

Tenendo presente lo sviluppo storico della questione, la nostra attenzione si concentrerà anzitutto sullo studio delle vigenti norme: è questo il contenuto della Parte I, che riprende in buona sostanza quanto il Prof. Luigi Sabbarese ha pubblicato, nel volume del 2005, ormai esaurito, *Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei"*. Per facilitare la preparazione dei procedimenti in fase diocesana o eparchiale e per garantire la legittimità e la validità della fase istruttoria, con indicazioni di indole pratica, il volume è arricchito di una Parte II, ad opera del Prof. Elias Frank, il quale si concentra maggiormente sulle procedure, che costituiscono il contenuto del capitolo primo; mentre il capitolo secondo è del Prof. Sabbarese e contiene cenni sulla fase apostolica dello scioglimento in favore della fede.

I motivi di questa seconda parte sono soprattutto due: anzitutto si intende offrire uno strumento di facile utilizzo e consultazione per quanti devono istruire procedimenti amministrativi di scioglimento *in favorem fidei* e si accingono a farlo per la prima volta dopo aver concluso gli studi in diritto canonico; e poi si vogliono presentare i casi e le possibili soluzioni di fattispecie complesse che si possono incontrare specialmente nelle Chiese dei territori di missione.

Questo lavoro sarebbe quasi superfluo, dopo quello già pubblicato da altri¹, ma esso può avere la sua importanza specialmente se si tiene conto

¹ KOWAL W.-WOESTMAN W.H., *Special Marriage Cases and Procedures*, Saint Paul University, Ottawa 2008⁴, pp. 81-130, 286-348; AMENTA P., *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione, prassi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, pp. 83-111.

della specificità per i territori di missione, dove talvolta i matrimoni non vengono debitamente o non vengono affatto registrati, e dove i coniugi, a seguito del naufragio del matrimonio, non ricorrono sempre al tribunale per ottenere il divorzio. In questi casi è altrettanto importante che l'istruttore conosca la realtà locale, così che sia rispettato ciò che è di Dio e ciò che è di Cesare (cf. *Mc* 12, 17; *Mt* 22, 21; *Lc* 20, 25), ciò che è di competenza della Chiesa e che dunque spetta alla sua attività giudiziale-amministrativa e ciò che, invece, è proprio della cultura particolare.

Il volume si chiude con una serie di appendici molto utili ai fini pratici perché offrono alcuni esempi e modelli cui ispirarsi per condurre bene l'istruttoria. Ciò è necessario specie per quanti si apprestano per la prima volta ad istruire simili procedure amministrative.